R.G. TRIB. FED. 13/2022
(PROC. P.A. 16/2022)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 maggio 2022, riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Anna Cusimano - Presidente *f.f.* Relatore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora Francesca Argeri (Tessera FISE n. 000375/C).

PREMESSO CHE

- il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 25 febbraio 2022 della Responsabile Area Formazione e Progetti Speciali della FISE, relativa alla produzione, innanzi agli Uffici Federali, di un certificato artefatto da parte della signora Francesca Argeri.

All'esito dell'attività istruttoria la Procura Federale ha trasmesso alla signora Argeri, in data 23 marzo 2022, l'intenzione di deferimento. Nel termine assegnato dalla Procura Federale per essere sentita o presentare memorie la signora Argeri ha trasmesso una dichiarazione con la quale ha formalizzato le proprie scuse, ammettendo le infrazioni contestate. Non ritenendo tale atto idoneo a mutare l'intendimento della Procura Federale, questa ha depositato, in data 31 marzo 2022, atto di deferimento, contestando alla signora Argeri la violazione dell'art. 1.2 Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.), che prevede che "*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*"; dell'art. 8.1, R.G. FISE, contestandogli di "*f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso*" "*g) aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio o l'impunità di un altro illecito*", "*i) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione*"; dell'art. 2 del Codice di

Comportamento Sportivo a norma del quale "*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*". Violazioni contestate alla signora Argeri per "*aver prodotto innanzi ai competenti Uffici Federale un certificato artefatto al fine di ottenere l'omologazione del titolo di tecnico federale*";

- visto l'art. 47 R.G. FISE, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 4 maggio 2022, rinviata d'ufficio al 9 maggio 2022, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 06197 del 15 novembre 2021 (trattazione da remoto *ex* art. 53.1 R.G. FISE), disponendone la comunicazione all'Incolpata e alla Procura Federale;
- la signora Argeri si è costituita in giudizio con memoria depositata nei termini, con il patrocinio dell'avv. Stefania Cappa.

La Difesa della Deferita ha ammesso la trasmissione del certificato agli Uffici Federali, sostenendo che la stessa fosse stata effettuata allo scopo di "*sapere se ciò avesse validità anche in Italia*", ammettendo la falsità del documento e adducendo quale circostanza esimente la buona fede dell'Incolpata, sottolineando come non si sarebbe potuto in nessun caso trattare di un certificato valido in quanto riportante data anteriore al termine del corso di formazione.

Rilevando che l'Incolpata è incensurata, che ha ammesso il fatto e che ha collaborato fattivamente mettendosi a disposizione del Tribunale "*per qualunque procedimento e provvedimento*", ha chiesto in via principale l'applicazione di una misura alternativa e, in via subordinata, l'applicazione della pena ritenuta di giustizia tenuto conto delle circostanze elencate in memoria, contenuta nel minimo.

- All'udienza del 9 maggio 2022 la Procura Federale, in ordine alle memorie depositate dalla Difesa, ha rilevato di non condividere l'assunto secondo cui l'invio del certificato sarebbe stato finalizzato a conoscere la validità dell'attestato, evidenziando come fosse, piuttosto, finalizzato a ottenere l'equiparazione del titolo. Condividendo la tesi difensiva relativa alla fattiva collaborazione della Deferita e alla buona fede si è riportata agli atti e ha chiesto la sanzione della sospensione della signora Argeri per 60 giorni, *ex* art 6.1 IV, V, XI R.G. FISE, e l'ammenda di € 500.
- La Difesa ha ribadito di non concordare sulla ricostruzione del fatto fornita dalla Procura Federale, rilevando come non sia neppure configurabile il tentativo ma, al limite, la colpa di non aver verificato il certificato prima di inviarlo, essendo la richiesta della Deferita finalizzata a conoscerne la validità. Riportandosi agli atti ha insistito per l'applicazione della misura alternativa e si è rimessa alla pena ritenuta di giustizia.

- La Procura Federale, con riferimento alla richiesta della Difesa di applicazione della misura alternativa, ha evidenziato che la stessa non è più consentita dal Regolamento di Giustizia e si è opposta all'istanza o, comunque, ne ha eccepito l'invalidità.
- La signora Argeri, chiedendo di essere sentita, ha dichiarato di essersi rivolta "*alla Federazione italiana perché avevo insicurezza e fragilità per quanto subito dalla federazione che mi aveva rilasciato il titolo*", scusandosi per la propria superficialità.
- Il Tribunale Federale si è riservato.

CONSIDERATO CHE

- la Deferita, per sua stessa ammissione, ha conseguito in Sudafrica un brevetto di istruttore di equitazione, a fronte (come si legge nella email trasmessa dalla signora Argeri alla Procura Federale in fase istruttoria) di "*non poca richiesta economica*", senza "*nessun corso istruttivo, nessun tipo di supporto didattico*" e sostenendo un esame (anch'esso a pagamento) consistito nel montare, in 10 minuti, un percorso, esame interrotto per la scadenza del tempo a disposizione, con l'indicazione che le avrebbero fatto sapere. Dopo circa tre mesi ha ricevuto esito negativo della prova che, dopo circa una settimana, è stato ribaltato con invito a ritirare il certificato previo pagamento di un ulteriore importo.

Rientrata in Italia la signora Argeri ha inviato al Dipartimento Formazione della FISE il detto brevetto, chiedendo "*istruzioni per validare la mia posizione anche in Italia*". All'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento Formazione è emerso come il certificato Sudafricano fosse "*fraudolent*" e non rilasciato dall'ente certificatore né sottoscritto dalla relativa referente. Per di più munito di data antecedente al "corso" sudafricano;

- la Difesa della Deferita, pur ammettendo l'illecito disciplinare, eccepisce che l'invio del certificato al Dipartimento Formazione avesse finalità esplorative, e sottolinea l'assenza di dolo nella condotta dell'Incolpata, che avrebbe avuto la "*colpa (…) di non aver verificato che il certificato che le avevano trasmesso potesse essere invalido (stante la data impossibile che recava)*"

La Difesa, contraddittoria in alcuni passaggi, non coglie nel segno. Si legge, infatti, nella memoria di costituzione, che la trasmissione del certificato al Dipartimento Formazione sarebbe avvenuta "*al solo fine – evidentemente – di sapere se per la Federazione italiana il certificato conseguito in Africa (…) avesse validità anche in Italia*" salvo poi dichiarare, sempre nella memoria difensiva, che l'Incolpata "*ha spiegato di aver inviato il certificato alla FISE per l'omologazione*". Poco plausibile risulta altresì la prospettata buona fede, atteso che, anche in considerazione della pluriennale esperienza equestre della signora Argeri (la stessa Difesa dichiara che va a cavallo da circa 40 anni), l'aver conseguito il brevetto da istruttore senza alcun corso, alcun supporto didattico, alcun esame oggettivamente considerabile tale e dietro pagamento di

ingenti somme – brevetto peraltro riportante una data antecedente al "corso" – avrebbe ragionevolmente dovuto ingenerare il sospetto che lo stesso non fosse valido.

In ogni caso, dirimente ai fini del convincimento di questo Tribunale risulta il tenore della richiesta al Dipartimento di Formazione, al quale il certificato è stato inviato dalla signora Argieri chiedendo, testualmente, "*istruzioni per validare la mia posizione anche in Italia*". Richiesta che, come correttamente evidenziato dalla Procura Federale, non depone nel senso – prospettato dalla Difesa – di istanza meramente esplorativa, bensì di omologazione del brevetto.

RITENUTO CHE

- il comportamento ascritto alla Deferita non risulta dalla stessa contestato in punto di fatto;
- la qualificazione disciplinare operata dalla Procura Federale appare corretta;
- la documentazione agli atti risulta sufficiente, nell'ambito dello *standard* probatorio richiesto dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – che, come noto, richiede che "*nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento". Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)*" (cfr. *ex multis* Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017) – a provare l'illecito disciplinare contestato alla signora Argeri;
- del pari risulta sussistente l'aggravante di cui all'art. 8.1 lett *g)* R.G. FISE per aver commesso l'illecito "*per conseguire o assicurare a sé (...) un vantaggio*". Il fatto che l'indebito vantaggio non si sia concretizzato, non avendo la richiesta di omologazione sortito effetti, è, ad avviso di questo Collegio, irrilevante, trattandosi di *step* indifferente rispetto alla consumazione dell'illecito, che si è realizzato al compimento di condotte idonee, suscettibili di accedere anche solo in via eventuale al successivo conseguimento di un "utile", per quanto qui rileva intendendosi attribuito disvalore al comportamento "*ex se*" del tesserato, per come pianificato a procurarsi ingiusti vantaggi nello svolgimento di attività ricomprese nel perimetro statutario della Federazione sportiva.
- Non possono invece trovare accoglimento le aggravanti di cui all'art. 8.1 lett. *f)*, e lett. *i)* R.G. FISE, non risultando verificate le circostanze ivi previste.
- Ai fini dell'applicazione della sanzione nella misura valutata di giustizia, questo Tribunale ritiene sia di dover tenere conto della circostanza che non risultano precedenti violazioni a carico della Deferita, sia di valorizzare, in ossequio all'art. 14 del Regolamento di Giustizia FISE, l'ammissione del fatto e il comportamento collaborativo da parte della Deferita in fase processuale e preprocessuale, come rilevato anche dalla Procura Federale. Nessun rilievo qualificato può invece attribuirsi alla circostanza,

evidenziata dalla Difesa, che la signora Argeri si è "*messa a disposizione*" del Tribunale "*per qualunque procedimento e provvedimento*". Detta disponibilità, pur rappresentando indubbiamente un comportamento apprezzabile in sede processuale, non può integrare lo specifico atteggiamento richiesto all'Incolpato dall'art. 14 R.G. FISE. L'incolpato, infatti, è tenuto a partecipare al procedimento disciplinare in modo corretto e collaborativo, nel rispetto dei principi sottesi alla Giustizia Sportiva, senza che ciò comporti un'attenuante a proprio favore.

- Con riferimento, infine, alla richiesta, formulata dalla Difesa della signora Argeri, di applicazione della misura alternativa la stessa, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, è inammissibile, atteso che il Regolamento di Giustizia FISE entrato in vigore il 7 luglio 2021 – applicabile *ratione temporis* alla fattispecie – non la contempla, avendo abrogato l'art. 12 del precedente R.G. FISE, che prevedeva la possibilità, su istanza dell'Incolpato e in presenza di determinate condizioni, di applicare una misura alternativa alla sanzione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1.2 e l'art. 8.1 lett. *f)*, 14 del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

alla signora Francesca Argeri, in epigrafe generalizzata, la sanzione della sospensione del tesseramento *ex* art 6.1 XI R.G. FISE per 60 (sessanta) giorni, e dell'ammenda *ex* art 6.1 III R.G. FISE di € 1.500 (millecinquecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE.

8 giugno 2022

PRESIDENTE *F.F.* RELATORE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli